PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 6

I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformita' della tabella approvata per effetto della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, e con le modificazioni che conseguono dalla presente legge.

Ai funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati e' applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 14 della citata legge 19 dicembre 1912, tenuto conto, quanto al grado, della suddetta tabella di parificazione.

Versione in vigore dal 8 agosto 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-6/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it